

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 187 del 1° luglio 2025

Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche nella regione Marche

Art. 1 (Finalità)

L'articolo 1 declina le finalità della legge, volta alla istituzione dell'albo delle imprese agromeccaniche quale strumento per favorire la qualificazione e la modernizzazione dei servizi che le stesse imprese offrono alle attività e alle filiere agricole.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 2 (Definizioni)

L'articolo 2 contiene le definizioni di impresa e di attività agromeccaniche, in coerenza con le disposizioni della normativa statale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 3 (Albo delle imprese che esercitano attività agromeccanica)

L'articolo 3 istituisce l'albo delle imprese agromeccaniche, definendo altresì i requisiti previsti per le imprese che intendono richiedere l'iscrizione. Le attività di supporto amministrativo sono a carico del personale assegnato alla struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura. Lo stesso personale si avvarrà, inoltre, delle dotazioni informatiche già in uso e farà ricorso ad applicativi software utilizzati per la gestione di altri strumenti a carattere ricognitivo già presenti presso le strutture della Giunta regionale, adattati a ricevere le informazioni riguardanti le imprese agromeccaniche. Pertanto le disposizioni di questo articolo sono ad invarianza per il bilancio regionale.

Art. 4 (Invarianza finanziaria)

L'articolo 4 dichiara l'invarianza finanziaria della legge.

Art. 5 (Disposizioni finali)

L'articolo 5 contiene le disposizioni finali, volte a disciplinare i tempi entro i quali sono adottati i provvedimenti attuativi della legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.